

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

*** COPIA ***



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, MONTEFIORINO, FRASSINORO E PALAGANO PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31.10.08 N.19 - APPROVAZIONE.

NR. Progr. 41

Data 29/09/2017

Seduta NR. 6

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/09/2017 alle ore 20:30

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Biblioteca Comunale, oggi 29/09/2017 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PIERAZZI ELIO	S	BONDAVALLI CINZIA	S	BECHELLI PATRIZIO	S
TAZZIOLI ENZO	S	ARAVECCHIA MANUEL	N		
STEFANI GIANCARLO	S	ZANNI LUCA	S		
CAPITANI MAURO	S	SILVESTRI GUSTAVO	S		
MARCOLINI RICCARDO	S	MUCCI FABIO	N		
<i>Totale Presenti 9</i>			<i>Totali Assenti 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

ARAVECCHIA MANUEL; MUCCI FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Busciglio Gaetano.

In qualità di SINDACO, il PIERAZZI ELIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'Art. 8, co. 4 e 8, dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 29/09/2017

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, MONTEFIORINO, FRASSINORO E PALAGANO PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31.10.08 N.19 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi definiti dalla Giunta Regionale, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa ed una figura con laurea in ingegneria civile o equipollente;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano, in data 21 marzo 2011 con atto rep. nr. 3620/PRIV., hanno stipulato apposita convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di sismica richiamate delle strutture regionali;
- detti Comuni, di comune accordo, intendono rinnovarla, agli stessi patti e condizioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 28/07/2017 con la quale il Consiglio ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di rinnovo della convenzione in parola;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs ed in particolare al comma 4, ultimo capoverso dello stesso articolo, che individua gli obiettivi e le finalità della convenzione e fissa la scadenza quinquennale al 31.12.2021;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il quale dispone che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 42, comma 1, lett. C) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, comma del D.Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio Tecnico e dal Responsabile del finanziario con riferimento alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari nessuno

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

1. di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, lo schema di Convenzione tra i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di sismica trasferite dalla Regione Emilia- Romagna in attuazione della Legge Regionale n. 19/2008, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell'atto convenzionale di cui sopra interverrà il Sindaco in rappresentanza di questo Comune;
3. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Comune di Sassuolo per gli adempimenti di competenza;

Successivamente il Consiglio, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione alla convenzione, con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti n. 9, Votanti n. 9, Astenuti nessuno

Voti favorevoli n. 9, Voti contrari nessuno

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pierazzi Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/10/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- E' divenuta esecutiva il 13/10/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 13/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Busciglio Gaetano

È copia conforme all'originale.

Lì, 03/10/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierazzi Elio



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **41** Data Delibera **29/09/2017**

OGGETTO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, MONTEFIORINO, FRASSINORO E PALAGANO PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31.10.08 N.19 -

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 29/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to Pierazzi Elio</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 29/09/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Pierazzi Elio</i>

COMUNE DI SASSUOLO

Provincia di Modena

Registro n. /Priv

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SASSUOLO, MONTEFIORINO,
FRASSINORO E PALAGANO PER LA COSTITUZIONE DEL
SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL
CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN
ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31.10.08 N.19.**

L'anno _____ il giorno _____ () del mese
di _____, presso la sede del Comune di Sassuolo,

tra

1) _____, nato a _____, il _____, Sindaco
del Comune di Sassuolo, il quale agisce e stipula la presente
convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di
SASSUOLO, codice fiscale 00235880366, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ - del _____;

2) _____, nato a _____ - il
_____, Sindaco del Comune di Frassinoro, il quale agisce e
stipula la presente convenzione nel solo interesse e in
rappresentanza del Comune di FRASSINORO, Codice Fiscale
84002170367 e Partita IVA 00792780363, agente in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

3) _____, nato a _____ il _____,
Sindaco del comune di Montefiorino, il quale agisce e stipula la
presente convenzione, nel solo interesse e in rappresentanza del

Comune di MONTEFIORINO, codice fiscale 00495090367, agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____;

4) _____ nato a _____ il _____, Sindaco del Comune di Palagano (MO), il quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse e in rappresentanza del Comune di PALAGANO, codice fiscale 00415030360, agente in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

INDICE

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE	4
ART. 2 – STRUTTURA TECNICA	5
ART. 3 – COMUNE CAPOFILA	6
ART. 4 – CONFERENZA DEI RESPONSABILI COMPETENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	7
ART. 5 – IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO SISMICA E ORGANICO DELL'UFFICIO	7
ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI	11
ART. 7 – RISORSE	13
ART. 8 – RIPARTO DEI COSTI	14
ART. 9 – PROCEDURE	16
ART. 10 – DURATA	16
ART. 11 – RECESSO	17
ART. 12 – CONTROVERSIE	17
ART. 13 – TRATTAMENTO FISCALE	17

preMESSo:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede che le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
- il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di definiti dalla Giunta Regionale, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata

competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea in ingegneria civile o equipollente.

I Comuni convenzionati hanno chiesto il rinnovo, agli stessi patti e condizioni per anni cinque

Visti

La delibera n_____del _____ Comune di Sassuolo di approvazione della Convenzione tra: i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano;

La delibera n_____del_____ Comune di Montefiorino di approvazione della Convenzione tra: i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano;

La delibera n_____del_____ Comune di Frassinoro di approvazione della Convenzione tra: i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano;

La delibera n_____del_____ Comune di Palagano di approvazione della Convenzione tra: i Comuni di Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro e Palagano;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione ha come obiettivo l'assolvimento in

modo coordinato delle funzioni e dei servizi in materia sismica delegate dalla regione agli enti aderenti ai sensi dell'art. 149 della L.R. 3/1999 e della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

2. i Comuni di Montefiorino, Frassinoro e Palagano convengono di gestire in forma associata con il Comune di Sassuolo le funzioni in materia sismica:

- autorizzazioni e depositi progetti per gli interventi edilizi in zona sismica secondo le vigenti normative statali e regionali;
- Verifica della completezza e della regolarità del deposito del progetto esecutivo e strutturale;
- Rilascio dell'autorizzazione sismica per gli interventi edilizi di cui all'art. 11 comma 2 della L.R.19/08;
- Controllo a campione dei progetti depositati e verifica dei lavori in corso o ultimati;
- Supporto tecnico e consulenza sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni;
- Funzioni di cui al Titolo IV della L.R. 19/2008
- Eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere assegnate ai comuni nelle materie predette;

3. Le funzioni di cui all'art. 2 vengono svolte integralmente dal Comune di Sassuolo a seguito dell'efficacia della presente convenzione.

ART. 2 - STRUTTURA TECNICA

1. Con la sottoscrizione del presente atto, nel quadro della normativa regionale di cui all'art.1, il Comune Capofila di cui all'art.3 si impegna

a istituire e gestire una struttura tecnica con dotazione organica non inferiore a quella di seguito rappresentata:

- 1 Figura con laurea in ingegneria civile o equipollente per i necessari controlli tecnici sui progetti, l'aderenza degli stessi alle normative sul rischio sismico e i relativi sopralluoghi;

- 1 Figura per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e amministrativo per le indispensabili verifiche preliminari nella fase istruttoria degli elaborati progettuali e nella formalizzazione delle pratiche.

2. Eventuali variazioni nella composizione della struttura, derivanti da superamento del numero di pratiche teorico (300) o da altre necessità funzionali al servizio, dovranno essere preventivamente approvate dalle giunte comunali sentiti i dirigenti competenti in materia di Edilizia Privata dei singoli comuni.

3. L'Ufficio Unico Sismica è inserito nella struttura organizzativa del Comune Capofila (delegato).

4. Nulla è innovato rispetto alle competenze del singolo Comune di ricevere dal soggetto richiedente la D.I.A., la domanda di Permesso di Costruire, la richiesta di autorizzazione sismica (ex artt. 11 e 12 L.R. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.) e di darne riscontro ai sensi di legge.

ART. 3 - COMUNE CAPOFILA

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di Sassuolo quale Comune capofila, attribuendogli risorse economiche, strumentali e di personale, così come specificato nel presente atto e nella

programmazione annuale, volte a garantire il funzionamento dell'Ufficio Unico Sismica e delle funzioni di sua competenza.

2. Al Comune capofila i Comuni convenzionati delegano la gestione delle attività e l'erogazione dei servizi di cui al presente atto e la titolarità dei conseguenti rapporti giuridici; la delega sarà esercitata dal medesimo Comune capofila tramite l'Ufficio Unico Sismica e i propri uffici amministrativi. Al Comune capofila compete inoltre la rappresentanza in giudizio per le attività/servizi di cui alla presente convenzione. La delega intersoggettiva di cui al presente comma è conferita mediante la stipula della presente convenzione.

3. L'Ufficio Unico Sismica, ai fini della gestione dell'attività delegata di cui al comma precedente, opera a livello organizzativo presso il Comune capofila secondo le norme amministrative e contabili vigenti nel Comune stesso.

4. Al Comune capofila spetta la costituzione della struttura tecnica di cui all'art. 2, la predisposizione dell'ufficio e delle dotazioni necessarie al funzionamento, provvedendo alle azioni atte a garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative.

5. Allo stesso Comune Capofila spetta altresì stabilire, in concorso con gli altri Comuni convenzionati, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici.

ART. 4 - CONFERENZA DEI SINDACI E DEI RESPONSABILI

COMPETENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA.

1. La Conferenza dei Sindaci dei comuni aderenti è l'organo politico che determina le linee di indirizzo dell'ufficio sismica.
2. La conferenza dei Responsabili competenti in materia di edilizia privata è un organismo a carattere tecnico gestionale, che affianca il responsabile dell'Ufficio Unico Sismica per la definizione delle linee generali della programmazione operativa e gestione delle attività in materia di procedimenti sismici e loro integrazione con le procedure edilizie dei singoli enti convenzionati.
3. La conferenza, oltre a quanto definito al comma precedente, ha compiti di controllo e verifica della gestione delle attività realizzate dall'ufficio.
4. La conferenza si riunisce anche su semplice richiesta di uno dei componenti.
5. La conferenza dei responsabili rende conto alla conferenza dei Sindaci.

ART. 5 - IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO SISMICA E ORGANICO DELL'UFFICIO

1. Il Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica è indicato dal Sindaco del Comune Capofila, in accordo con i sindaci degli Enti Convenzionati. Può essere nominato responsabile anche uno dei dipendenti degli enti convenzionati. In questo caso il responsabile opera in posizione di comando presso il Comune capofila.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica è responsabile delle funzioni assegnate all'ufficio dalla presente convenzione. Il

Responsabile non ascritto a qualifica dirigenziale opera e assume le conseguenti responsabilità su delega del dirigente di riferimento, pertanto deve essere necessariamente titolare di Posizione organizzativa.

3. L'organico dell'Ufficio Unico Sismica è costituito da personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Comune capofila (delegato) e/o comandato a tempo pieno dagli altri enti aderenti alla presente convenzione.

4. Per esigenze temporanee, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali nel tempo vigenti, l'organico può essere di volta in volta potenziato tramite l'acquisizione di personale con rapporto di lavoro subordinato, assunto direttamente dal comune capofila o dagli altri comuni aderenti alla convenzione e quindi comandato. Oltre alla costituzione di rapporti di lavoro subordinato, il Comune capofila (delegato) può altresì conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o altre tipologie di rapporti per il miglior funzionamento dell'Ufficio.

5. La consistenza complessiva della dotazione organica dell'Ufficio Unico Sismica è programmata nel rispetto della normativa regionale di riferimento e delle dotazioni finanziarie di tutti i comuni aderenti.

6. Gli organici di cui ai commi 5 rispondono funzionalmente al responsabile dell'Ufficio Unico Sismica, il quale esercita poteri direttivi e di controllo. Il potere disciplinare, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio Unico Sismica, è esercitato, per tutto il personale assegnato, anche comandato, dal dirigente di riferimento presso il

Comune Capofila o dal responsabile di cui al comma 2, limitatamente alle infrazioni comportanti sanzioni fino alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per massimo 10 giorni. Le infrazioni comportanti sanzioni diverse da quelle predette sono segnalate dal responsabile dell'Ufficio Unico Sismica, nel rispetto delle norme che regolano la materia, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Sassuolo, ovvero, per il personale comandato, ai Comuni deleganti, titolari del rapporto di lavoro, per il seguito di competenza.

7. Il responsabile dell'Ufficio Unico Sismica gestisce le risorse economiche variabili e provvede all'attribuzione delle indennità e dei compensi costituenti il salario accessorio in favore del personale da lui diretto sulla base dei limiti e dei vincoli previsti dalla contrattazione decentrata e secondo le disposizioni regolamentari e le modalità gestionali e operative vigenti nel Comune capofila.

8. Il trattamento economico, anche accessorio, è erogato in busta paga ai dipendenti comandati direttamente dai comuni titolari del rapporto di lavoro; il salario accessorio e lo straordinario spettanti ai predetti dipendenti sono comunicati mensilmente e in tempo utile ai Comuni convenzionati dal Comune capofila e gli oneri conseguenti sono a carico degli appositi fondi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di detto ultimo Comune. L'IRAP è versata direttamente dall'ente capofila, di destinazione del personale comandato.

9. Le determinazioni concernenti il trattamento giuridico del personale in posizione di comando sono assunte dai singoli comuni datori di lavoro sentito il Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica e

comunicate all'ufficio personale del Comune capofila in tempo utile a consentire l'elaborazione del cartellino delle presenze. La richiesta di aspettative, permessi ecc. è, pertanto, formulata dal dipendente al Comune titolare del rapporto di lavoro, previo eventuale necessario accordo sulle modalità di fruizione e/o nulla osta rilasciato dal Responsabile dell'ufficio Unico Sismica. Il Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica programma ed autorizza direttamente le ferie, i recuperi, i riposi compensativi, le modifiche di orario e quant'altro non richieda l'adozione di un formale provvedimento amministrativo.

10. L'articolazione degli orari di lavoro del personale è definita dal Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica nell'ambito delle regole in materia di orari già operanti presso il Comune capofila.

11. La disciplina delle trasferte e delle missioni è regolata, anche per il personale comandato, dal contratto decentrato del Comune capofila.

12. E' di competenza del Responsabile dell'Ufficio Unico Sismica il rilascio dell'autorizzazione a partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento da parte dei dipendenti, anche comandati, dell'unità organizzativa cui è preposto; il provvedimento di impegno di spesa per eventuali quote di iscrizione a detti corsi e seminari, così come il costo per il conferimento di incarichi di docenza nel caso di iniziative formative organizzate direttamente dal Comune capofila, è adottato dal Comune capofila con imputazione sul proprio bilancio. Dette spese concorrono a formare il costo complessivo di funzionamento dell'Ufficio ai fini della ripartizione dello stesso tra gli enti convenzionati, come previsto dai successivi articoli.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto degli enti convenzionati, dal Comune capofila che gestirà direttamente tutte le entrate a titolo di oneri istruttori ed a titolo di trasferimenti, nonché le spese di gestione necessarie per il funzionamento dell'ufficio.

2. Ai fini del presente disciplinare le entrate e le spese verranno classificate nel budget di cui ai commi successivi nel seguente modo:

a. Entrate

I. Entrate per oneri istruttori

II. Entrate per trasferimenti da parte degli enti firmatari della convenzione

III. Entrate per trasferimenti da enti pubblici e privati

IV. Altre entrate

b. Spese

I. Spese di personale (variabili)

II. Spese fisse di struttura

III. Spese per trasferimenti a titolo di rimborso agli enti associati

IV. Spese d'investimento

V. Altre spese

3. Il Comune Capofila, entro il 31 Ottobre di ogni anno di validità del presente atto, invia all'esame della Conferenza dei Responsabili e alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4 una proposta di budget del servizio, inerente lo svolgimento del compito per l'anno entrante, unitamente alla previsione dei costi di esercizio e dei ricavi a titolo di oneri istruttori e di eventuali trasferimenti finalizzati a garantire il

pareggio d'esercizio a carico dei singoli comuni. Il budget del servizio è redatto in termini finanziari ai sensi del D. Lgs, 267/2000 Parte Seconda.

4. Il budget del servizio è tenuto a fissare come parametro di riferimento il numero di procedimenti istruttori previsti nell'esercizio per ciascuno degli enti aderenti. Il numero di procedimenti fissato per ciascun comune costituisce parametro di riferimento per la determinazione delle modalità di riparto dei costi dell'ufficio unico sismica.

5. La proposta di budget, validata dalla conferenza dei responsabili di cui all'art.4, viene presentata alla conferenza dei sindaci che ne conferma la validità o ne richiede una revisione. Una volta approvato dalla conferenza dei sindaci il budget costituirà allegato ai bilanci di previsione dei singoli enti.

6. La medesima procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo deve essere adottata in sede di variazioni del budget e approvata contestualmente alle variazioni dei bilanci di previsione in corso d'anno.

7. Entro la data del 31 Marzo di ogni anno, il Comune capofila provvede all'invio a ciascun Comune del relativo rendiconto evidenziante le entrate, le spese e le quote di spettanza derivanti dalle pratiche, provvedendo alla rimessa delle eventuali quote eccedenti la quota fissa di spesa, o richiedendone la somma a titolo di trasferimenti a pareggio. Tutti i versamenti dovranno avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

8. Il Rendiconto verrà reso esecutivo con l'approvazione da parte della conferenza dei sindaci e allegato al rendiconto di tutti i comuni aderenti alla convenzione.

9. Per garantire il servizio, e' indispensabile prevedere una quota fissa, a copertura dei costi per la struttura e per il funzionamento dell'ufficio, che verrà ripartita fra i Comuni in modo proporzionale al numero di abitanti. Le entrate derivanti dalle pratiche, verranno rimesse a ciascun Comune di spettanza. I Comuni convenzionati s'impegnano ad iscrivere nei rispettivi bilanci dette quote e le relative variazioni in aumento o in diminuzione approvate nel corso della gestione dalla Conferenza dei Sindaci.

ART. 7 – RISORSE

1. L'ammontare delle somme per ciascuna pratica, dovute al Comune Capofila, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è determinato da apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle diverse tipologie di intervento ivi precisate, distinte tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti, con relative articolazioni ed eventuali maggiorazioni.

2. Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario. Il versamento del rimborso è effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune capofila e

deve riportare la causale “Rimborso forfetario per istruttoria Sismica – Comune di _____”.

- L'avvenuto versamento del rimborso forfetario è accertato, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 dal Comune Capofila che ne attesterà il territorio presso cui insiste la pratica collegata.

- Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica dell'ufficio verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

3. Secondo le modalità indicate al precedente art.6, i ricavi previsti al comma 1 del presente articolo sono prioritariamente destinati alla copertura delle spese per il personale alla sua formazione.

4. Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dal Comune Capofila che le destina alle specifiche destinazioni previste ovvero all'abbattimento delle spese di struttura e/o di investimento.

ART. 8 – RIPARTO DEI COSTI

1. Il riparto dei costi tra gli enti viene eseguito al netto delle spese finanziate da entrate a specifica destinazione da parte di enti pubblici e/o privati.

2. Ai fini del riparto vengono conteggiate solo le pratiche per cui è

stato rilasciato il parere istruttorio entro la chiusura dell'esercizio.

3. Ciascun ente convenzionato contribuisce alle spese del servizio nei seguenti modi:

a. Con le entrate a titolo di oneri istruttori relative a pratiche inviate all'ufficio unico di competenza del proprio territorio;

b. Con entrate a titolo di trasferimento a copertura del differenziale tra incassi previsti a titolo di oneri istruttori di cui al comma 4 dell'articolo 6 e reali oneri istruttori incassati;

c. Con entrate a titolo di trasferimenti a copertura delle spese fisse d'esercizio sulla base della popolazione residente in ciascun comune;

4. Il riparto dei costi netti d'esercizio tra gli enti convenzionati opera nel seguente modo:

a Spese variabili (personale): sono ripartite tra gli enti sulla base delle pratiche inviate da ciascun ente convenzionato.

b Spese d'investimento e altre spese: Sono ripartite tra gli enti sulla base della popolazione residente di ciascun comune convenzionato.

5. Il totale dei costi variabili trova copertura nel seguente modo:

a. Con il totale degli oneri istruttori incassati

b. Con i trasferimenti da parte dei comuni per il differenziale tra parametro obiettivo e reale numero di pratiche istruite.

6. Eventuali disavanzi nella copertura delle spese variabili viene posto in incremento al montante delle spese fisse da ripartire sulla base della popolazione residente.

7. Eventuali avanzi nella copertura delle spese variabili viene posto in decremento al montante delle spese fisse da ripartire sulla base della popolazione residente.

8. Il totale delle spese fisse, incrementato da disavanzi nel riparto delle variabili o decrementato da eventuali avanzi nel riparto delle variabili, è ripartito tra i comuni sulla base della popolazione residente.

9. Eventuali avanzi nel riparto delle spese fisse è distribuito tra i Comuni aderenti a titolo di trasferimento.

ART. 9 - PROCEDURE

1. La data di avvio della struttura tecnica di cui all'art.2, dovrà essere antecedente l'entrata in vigore della normativa di riferimento, allorquando i Comuni convenzionati attiveranno i flussi al Comune Capofila delle pratiche sottoposte ad autorizzazione e deposito, nel rispetto delle norme relative al rischio sismico.

2. Il Comune Capofila vi provvede mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro il termine di norma previsto in 30 giorni dal ricevimento del flusso, a conclusione della prevista procedura.

ART. 10 - DURATA

1. La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, avrà decorrenza dall'anno 2017, con durata quinquennale, con termine al 31/12/2021.

2. La stessa potrà essere rinnovata o anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro sei mesi

prima della scadenza.

3. Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART. 11 - RECESSO

1. Il recesso di un Ente dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della Convenzione che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Enti.

2. La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro sei mesi dal 31 dicembre di ogni anno ed avrà effetto dal 1° gennaio successivo.

3. Il Recesso non dà luogo a rimborsi o a ripartizioni di quote patrimoniali comuni al recedente, e non esenta il Comune che recede dal contributo delle spese fisse per la struttura, determinate come previsto all'art.6, fino alla naturale scadenza della Convenzione.

ART. 12 - CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i convenzionati derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente Convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Tribunale di MODENA.

ART. 13 - TRATTAMENTO FISCALE

1. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 n. 642.

Letto approvato e sottoscritto.

SINDACO DI SASSUOLO

SINDACO DI FRASSINORO

SINDACO DI MONTEFIORINO

SINDACO DI PALAGANO